

CITTA' DI MONCALIERI
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI**

(Redatto ai sensi dell' art. 198, comma 2, del D.Lgv. n.152 del 03/04/2006)

| | |
|---|-----------|
| CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO | 4 |
| ART. 2 – FINALITA’ | 4 |
| ART. 3 – NORME DI RINVIO..... | 5 |
| ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI | 5 |
| ART. 5 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI..... | 5 |
| ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI | 5 |
| ART. 7 - CRITERI GESTIONALI | 6 |
| ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI | 6 |
| ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA | 7 |
| | |
| CAPITOLO 2 - GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE..... | 7 |
| | |
| ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA’ D’USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE | 7 |
| ART. 11 – PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI..... | 9 |
| ART. 12 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO | 9 |
| ART. 13 – STAZIONAMENTO DEI MEZZI E TRASBORDO DEI RIFIUTI..... | 9 |
| ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL’INDIFFERENZIATO RESIDUALE... | 10 |
| ART. 15 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA..... | 10 |
| ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA | 11 |
| ART. 17 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE..... | 11 |
| ART. 18 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO | 12 |
| ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE..... | 12 |
| ART. 20 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI..... | 13 |
| ART. 21 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI | 13 |
| ART. 22 - RACCOLTA DI SIRINGHE INFETTE | 13 |
| ART. 23 – CONFERIMENTI PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE | 14 |
| ART. 24 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO..... | 14 |
| ART. 25 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI..... | 15 |
| ART. 26 – MODALITA’ DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI..... | 15 |
| | |
| CAPITOLO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE..... | 15 |
| | |
| ART. 27 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI..... | 15 |
| ART. 28 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI..... | 16 |
| ART. 29 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE. | 17 |
| | |
| CAPITOLO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI | 17 |

| | |
|---|-----------|
| ART. 30 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE | 17 |
| ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI | 17 |
| ART. 32 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI | 17 |
| ART. 33 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI..... | 18 |
| ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI SOSTA PROLUNGATA..... | 18 |
| ART. 35 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE | 18 |
| ART. 36 – PULIZIA DEI MARCIAPIEDI | 18 |
| ART. 37 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI..... | 19 |
| ART. 38 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI | 19 |
| ART. 39 - DIVIETI..... | 19 |
| ART. 40 - CONTROLLI..... | 19 |
| ART. 41 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI..... | 20 |
| ART. 42 – SANZIONI..... | 20 |
| ART. 43 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 20 |
| DEFINIZIONI..... | 21 |

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1– OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Le prescrizioni si applicano:

- a) alle modalità di conferimento dei rifiuti;
- b) alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi, vernici, ecc.
- g) alla raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- h) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- i) alla modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- j) allo spazzamento e al lavaggio delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- k) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- l) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

ART. 2 – FINALITA'

La gestione dei rifiuti urbani deve assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le sue fasi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti urbani ha come obiettivo la riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti, attraverso la differenziazione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, secondo le indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali; la progettazione e la realizzazione di sistemi integrati di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La gestione dei rifiuti si conforma ai criteri di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

ART. 3 – NORME DI RINVIO

Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati con deliberazione della Giunta Regionale n.47-14763 del 14/02/2005.

ART. 5 – DEFINIZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/06, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza del Comune l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, ai rifiuti urbani.

In attesa dei criteri che, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06, dovranno essere fissati dallo Stato, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da:

- attività agricole,
- attività artigianali
- attività commerciali
- attività di servizio
- ospedali e istituti di cura e affini
- attività industriali con l'esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.

I rifiuti speciali derivanti dalle utenze non domestiche sopra definite, sono considerati assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto dei criteri quali-quantitativi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.47-14763 del 14/02/2005.

Il Gestore del Servizio è preposto al controllo del rispetto, da parte degli esercenti le attività conferenti i rifiuti assimilati, dei criteri quali-quantitativi definiti.

I rifiuti assimilati devono essere conferiti in modo differenziato nel circuito esistente.

ART. 6 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso

temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministro della sanità e ai Presidenti della Regione e della Provincia entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico- sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 7 - CRITERI GESTIONALI

In applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni dettati dal D.Lgs. 152/06 e dalla normativa regionale per la gestione dei rifiuti, delle indicazioni e dei criteri contenuti nel Programma Provinciale di gestione dei rifiuti l'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione nel quale la raccolta differenziata rappresenta la prima componente.

L'attivazione del sistema integrato di gestione delle raccolte è fondato sul principio della differenziazione, all'origine, dei flussi di rifiuto recuperabili e/o riciclabili e dell'assegnazione di ruolo residuale all'indifferenziato, non recuperabile, da avviare allo smaltimento.

Il servizio domiciliare favorisce il controllo qualitativo e quantitativo, da parte degli operatori del servizio di raccolta, dei materiali differenziati conferiti dalle utenze.

L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, in linea con la programmazione regionale e provinciale, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di raccolta integrata.

Le Associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore sono soggetti chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Il raggiungimento di elevati obiettivi di recupero rende necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta basata su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate e per l'indifferenziato residuale.

ART. 8 - CRITERI ORGANIZZATIVI

Il ritiro a domicilio è previsto per le seguenti frazioni di rifiuto:

- indifferenziato residuale,
- carta e cartone,
- vetro,
- plastica e lattine,
- organico;

Il ritiro su richiesta dell'utente, per le frazioni:

- verde e sfalci

- ingombranti e beni durevoli;

Il conferimento nei contenitori dedicati per i rifiuti urbani pericolosi di:

- pile per piccoli elettrodomestici
- farmaci scaduti.

La stazione di conferimento per inerti riceve i materiali provenienti dalle piccole manutenzioni di costruzione e demolizione effettuate dalle utenze domestiche.

Il compostaggio domestico costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico, integrativo al sistema di raccolta e praticabile in tutte quelle realtà che dispongono di giardino ed orto.

Gli utenti sono tenuti ad essere informati in merito alle tipologie di materiali che affluiscono nelle diverse raccolte differenziate, sulle modalità di conferimento e di raccolta sui benefici derivanti dall'attuazione di un corretto sistema di raccolta differenziata e in merito alle disposizioni disciplinari per i conferimenti non corretti.

Le disposizioni, riportate nel presente articolo, disciplinanti le modalità di espletamento del servizio possono subire modifiche a seguito di diverse esigenze organizzative del servizio. Le eventuali modifiche sono tempestivamente comunicate agli utenti.

ART. 9 - ZONE DI RACCOLTA

Il servizio di raccolta dei rifiuti è garantito in tutto il territorio comunale.

CAPITOLO 2 - GESTIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

ART. 10 - COLLOCAZIONE E MODALITA' D'USO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

Per il ritiro domiciliare dell' indifferenziato residuo, della carta e cartone, del vetro e lattine, della plastica e dell'organico è prevista la consegna, ad ogni unità abitativa o condominiale, di contenitori dedicati da posizionarsi, per le utenze condominiali e non condominiali, nelle aree private interne recintate o, in assenza di recinzioni, in aree pertinenziali private esterne ai fabbricati, su una superficie preferibilmente piana e pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

I contenitori per l'indifferenziato residuale e per l'organico non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici *sui quali siano* presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

I contenitori per la carta possono essere, invece, tenuti anche all'interno dei fabbricati, purché non

costituiscano intralcio.

Qualora non fosse possibile posizionare i contenitori nei modi sopra definiti per mancanza di spazi che rispettino i criteri igienico-sanitari sopra descritti, i proprietari o gli amministratori degli immobili, chiedono all'Amministrazione Comunale il posizionamento dei cassonetti in aree pubbliche.

Tali istanze adeguatamente motivate sono esaminate da apposita Commissione Operativa Comunale che verifica in loco la situazione e redige verbale con il parere tecnico di merito.

Peri i casi in cui detta Commissione accerta la mancanza effettiva di spazi interni privati o pertinenziali, il Comune rilascia specifica autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico necessario allo stazionamento dei contenitori.

I contenitori che, per totale mancanza di aree private o di pertinenza aventi spazi congrui alla movimentazione e ad una razionale collocazione, debbano essere collocati in zone pubbliche, saranno dotati di serratura e la chiave per l'apertura sarà fornita dal gestore del servizio ai soli utenti autorizzati. I contenitori per l'indifferenziato residuale e per l'organico, collocati in zone pubbliche, non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi.

La localizzazione dei suddetti contenitori, qualora siano posti permanentemente a bordo strada, è stabilita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio, compatibilmente con i vincoli definiti dal Codice della strada, nel rispetto dei criteri di igiene, di sicurezza, di viabilità pedonale e di attenzione per i luoghi di interesse culturale, religioso ed ambientale.

Eventuali diverse indicazioni di carattere igienico-sanitario devono trovare motivazione caso per caso, tramite accertamenti in loco della Commissione Operativa Comunale.

Per il servizio di svuotamento i contenitori sono posti (di seguito l'azione di esposizione sarà indicata con l'espressione "esporre fronte strada"), nei giorni e negli orari stabiliti, in area preposta all'operazione, su suolo pubblico o in alternativa su suolo privato (qualora l'opzione sia stata concordata) dagli stessi utenti o da persone incaricate dai residenti/Amministratore degli stabili e, successivamente, ritirati dai medesimi. In tutti i casi in cui l'esposizione fronte strada avviene su suolo pubblico, i cassonetti vi devono rimanere per il tempo minimo indispensabile alle operazioni di svuotamento.

Per i casi particolari, concordati con l'Amministrazione Comunale e l'Ente gestore del servizio, in cui viene derogato l'obbligo dell'esposizione su luogo pubblico, il proprietario o l'Amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

I contenitori sono consegnati in comodato d'uso gratuito e devono essere mantenuti in buono stato. Il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per l'indifferenziato e per l'organico collocati in aree private e pubbliche sarà garantito dal Gestore del servizio, secondo quanto stabilito dall'Ente gestore, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, conformemente a quanto indicato nella Circolare n. 3/AMB/SAN del 25/07/2005 del Presidente della Giunta Regionale.

Sui contenitori posti su area pubblica devono essere applicate, a cura del gestore del servizio, delle strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità richieste dalla normativa in materia.

ART. 11 – PREDISPOSIZIONE AREA PER COLLOCAZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

In tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione , ristrutturazione, ampliamento e sistemazione delle aree pertinenziali, è obbligatorio prevedere nei relativi progetti, un'area di idonee dimensioni specificamente destinata alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Tale area deve possedere le seguenti caratteristiche:

- 1.ubicazione su fronte strada o in posizione facilmente accessibile agli operatori del servizio raccolta;
2. pavimentazione con materiale facilmente lavabile;
- 3.delimitazione con recinzione costituita da rete metallica o manufatti leggeri, in modo da
4. garantire l'accesso controllato al deposito dei rifiuti e facilità di prelievo per gli operatori del servizio raccolta;
5. siepe o elementi di protezione visiva (teli, cannicciati, ecc.)sul perimetro dell'area;
- 6.copertura-facoltativa ma consigliabile- dell'area stessa con struttura leggera costituita da materiale di tipologia coerente con l'edificio principale e di altezza massima di m. 2,30.

La realizzazione del sito destinato alla collocazione dei contenitori è sottoposta alla procedura della Denuncia Inizio Attività (D.I.A.)

Nei siti edificabili e negli interventi inclusi nelle perimetrazioni soggette a vincolo paesaggistico si dovranno privilegiare soluzioni architettoniche coerenti con le tipologie costruttive ammesse in tali zone, in subordine all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica.

ART. 12 – MEZZI ADIBITI ALLA RACCOLTA E TRASPORTO

Gli automezzi e le attrezzature per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere conformi alle norme vigenti in materia di circolazione, prevenzione e sicurezza.

Devono essere idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste in modo da consentire al personale di operare nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Nell'espletamento del servizio di raccolta e di trasporto si deve ottemperare alle norme dettate dal Codice della strada, fatta salva l'autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale relativa all'accesso alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali, alla fermata in zone soggette a divieto o poste in seconda posizione.

Le operazioni di carico e scarico devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e ambientali.

ART. 13 – STAZIONAMENTO DEI MEZZI E TRASBORDO DEI RIFIUTI

Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto, senza che in essi avvengano manipolazioni, è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che l'automezzo stazioni in aree apposite e non superi il limite temporale di 72 ore.

E' vietato lo stazionamento per oltre 24 ore dei mezzi contenenti rifiuti putrescibili raccolti nei mesi da aprile a settembre compresi.

Il trasbordo dei rifiuti effettuato tra due automezzi rispetta le stesse condizioni dovute per lo stazionamento.

Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, le attività connesse al lavaggio dei mezzi, alla compattazione dei rifiuti e tutte le modifiche dell'attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità Sanitaria Locale competente.

ART. 14 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELL'INDIFFERENZIATO RESIDUALE

La raccolta dell'indifferenziato residuale è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

La frazione di rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale. E' composta dal solo materiale residuo della preventiva selezione dei rifiuti conferiti nelle diverse raccolte differenziate.

Fra i rifiuti indifferenziati residuali è quindi vietato immettere:

- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni ingombranti e beni durevoli;
- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti speciali inerti.

Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di adeguati contenitori al fine di evitare l'esposizione di sacchi a terra, con esclusione dei sacchi apposti per la raccolta della plastica.

La dotazione volumetrica dei contenitori è stimata al fine di renderla sufficiente per il servizio attraverso svuotamenti periodici calendarizzati per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, la frequenza può variare a seconda della tipologia di attività.

ART. 15 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA CARTA

La raccolta differenziata della carta e del cartone è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

Nella frazione differenziata della carta e del cartone si devono conferire: quotidiani, riviste, imballaggi in carta e cartone, fogli, corrispondenza, ecc.

Non si devono invece conferire: carta plastificata, paraffinata, vetrata o bitumata, carta molto sporca o unta.

Le unità abitative e le utenze non domestiche sono dotate di contenitori, la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento previsto.

La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenze periodiche calendarizzate, per le utenze non domestiche, può variare a seconda della tipologia di attività.

Gli imballi in cartone derivanti dalle utenze commerciali e dai pubblici esercizi devono essere conferiti nei giorni di raccolta, piegati, impilati e legati.

Gli uffici sono dotati di contenitori propri da gestirsi con le modalità previste per le utenze domestiche.

In relazione alla possibile valorizzazione economica della frazione cellulosica, il gestore del servizio intercetta separatamente, per quanto possibile, gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.

ART. 16 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE ORGANICA

La raccolta differenziata della frazione organica è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

Nella frazione differenziata dell'organico si devono conferire scarti di cucina, avanzi di cibo, fiori e piante domestiche.

Sono esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica gli scarti derivanti dall'attività di macelleria che, assoggettati a specifica normativa sanitaria, sono obbligatoriamente conferiti a stabilimenti autorizzati.

I nuclei familiari sono dotati di una biopattumiera da 10 litri, da utilizzarsi per il conferimento dell'organico all'interno delle mura domestiche. Il materiale dovrà essere contenuto in sacchetti ben chiusi.

Le unità abitative e le utenze non domestiche sono, poi, dotate di contenitori la cui volumetria è sufficiente per lo svolgimento del servizio di svuotamento stabilito.

Gli svuotamenti sono previsti con cadenze periodiche calendarizzate per le utenze domestiche; per le utenze non domestiche, la frequenza può variare a seconda della tipologia di attività.

E' istituito un servizio di raccolta apposito per i banchi di mercato alimentari da effettuarsi al termine del/i giorno/i di mercato.

ART. 17 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE

La raccolta differenziata degli imballi in plastica è effettuata con modalità di raccolta domiciliare

porta a porta.

Nella frazione differenziata della plastica si devono conferire imballaggi in plastica quali: bottiglie, flaconi, pellicole, sacchetti per la spesa, vaschette, polistirolo, barattoli, scatole, purché non contaminati da sostanze pericolose.

Gli imballaggi in plastica non devono contenere residui; gli utenti sono tenuti a svuotarli accuratamente e ad effettuare un rapido risciacquo.

Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali (in particolare le bottiglie) schiacciandoli manualmente o con apposite attrezzature.

Il conferimento degli imballi in plastica avviene per mezzo di appositi sacchi di plastica da esporre nei giorni prestabiliti per la raccolta.

La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata .

ART. 18 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO

La raccolta differenziata del vetro delle utenze domestiche è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

E' vietato conferire vetro retinato, vetro opale, cristalli, lampadine, neon, specchi, schermi di televisori, monitor.

Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori ed effettuare un rapido risciacquo degli stessi, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

La frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

Il vetro di grandi dimensioni deve essere consegnato presso la stazione di conferimento (ecocentro).

ART. 19 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

La raccolta differenziata domiciliare della frazione verde, proveniente da manutenzione di aree verdi private delle residenze domestiche, è effettuata con modalità di raccolta domiciliare porta a porta.

Su richiesta, da parte dell'utente, al numero verde del gestore del servizio vengono raccolte ramaglie di grosse dimensioni.

Nella frazione differenziata del verde è possibile conferire sfalci d'erba, resti di vegetali derivanti da giardinaggio e/o orticoltura, ramaglie di piccole dimensioni.

Per la raccolta del verde la frequenza di svuotamento è stabilita con cadenza periodica calendarizzata.

ART. 20 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E DEI BENI DUREVOLI

La raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti ingombranti (mobili e componenti di arredamento) e i beni durevoli di origine domestica che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria), è effettuata su richiesta, da parte dell'utente, al numero verde del gestore del servizio.

L'utente deve esporre fronte strada i rifiuti ingombranti e i beni durevoli, nei giorni e negli orari concordati con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile, senza intralcio per la circolazione ed il passaggio pedonale e comunque in modo tale da non costituire barriere.

E' vietata l'esposizione fronte strada degli ingombranti e dei beni durevoli senza aver fissato, preventivamente, con il gestore del servizio, la data e l'orario per il conferimento.

Il servizio di ritiro è attivato esclusivamente per le utenze domestiche. E' previsto che per ogni conferimento di ingombranti o beni durevoli, il numero massimo dei pezzi conferibili non sia maggiore di tre. Quantitativi superiori a tale limite devono essere portati presso l'area di conferimento.

Il recupero/smaltimento dei beni durevoli che contengono sostanze lesive per l'ozono quali frigoriferi, congelatori e condizionatori, è sottoposto a specifica normativa volta a prevenire le emissioni in atmosfera di tali elementi. Le apparecchiature devono quindi essere conferite senza manomissioni dei circuiti che contengono le sostanze pericolose.

ART. 21 – CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE ESAUSTE E FARMACI SCADUTI

La raccolta differenziata delle pile e dei farmaci scaduti provenienti dalle utenze domestiche è effettuata in contenitori dedicati.

I contenitori per la raccolta differenziata delle pile esauste sono collocati presso molti esercizi commerciali.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta delle pile esauste con cadenza mensile disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

I contenitori per la raccolta differenziata dei farmaci scaduti sono collocati presso le farmacie.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta dei farmaci scaduti con cadenza quindicinale disponendo il successivo invio del rifiuto a ditte specializzate ed autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

ART. 22 - RACCOLTA DI SIRINGHE INFETTE

E' istituito il servizio pubblico di raccolta delle siringhe rinvenute sulle strade, nelle aree pubbliche e nei giardini comunali.

A seguito di segnalazione, da parte dei privati o degli uffici comunali, di rinvenuta presenza di siringhe infette, il personale addetto, dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale, provvede alla raccolta del rifiuto pericoloso. Il rifiuto viene immesso in contenitori a perdere, rigidi, dotati di chiusura ermetica ed avviato a ditte autorizzate al trattamento dei rifiuti pericolosi.

In caso sia impossibile l'immediato avvio al trattamento e/o smaltimento finale i rifiuti vengono provvisoriamente stoccati presso aree attrezzate.

ART. 23 – CONFERIMENTI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE

Presso l'ecocentro comunale le utenze domestiche possono conferire, gratuitamente, tutte le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata.

Risulta funzionale, in modo particolare, per eventuali ingenti quantità di materiali cellulosici e plastici, per il conferimento di cassette in legno e plastica e del vetro di grosse dimensioni.

Possono essere conferite presso l'ecocentro le quantità eccedenti, a quanto previsto per un ritiro domiciliare, di:

- materiali ingombranti e voluminosi;
- beni durevoli che hanno esaurito la loro durata operativa (frigoriferi, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria);
- verde e sfalci.

Presso l'area è prevista, inoltre, la consegna di materiali metallici in genere, dei rifiuti urbani pericolosi (i cui contenitori sono etichettati T e/o F), di toner, esausti di fotocopiatrici e/o stampanti, di lampade a scarica e di materiali derivanti dall'auto-manutenzione e auto-riparazione del proprio veicolo a motore.

L'ecocentro è presidiato, negli orari di apertura, da personale che collabora con gli utenti indirizzando e controllando il deposito dei materiali, divisi per flussi omogenei negli appositi spazi o cassoni dedicati.

Il prelievo dei materiali stoccati è effettuato, esclusivamente, dal soggetto gestore o da terzi espressamente incaricati.

ART. 24 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Il compostaggio domestico, processo di decomposizione e trasformazione in "humus" della sostanza organica, costituisce un utile sistema di recupero del materiale organico integrativo o alternativo al sistema di raccolta differenziata.

E' possibile compostare gli avanzi di cucina, verdura, frutta, fondi di the e caffè, scarti del giardino, legno di potatura, sfalcio dei prati, foglie secche, tovaglioli e fazzoletti di carta, cenere, segatura e

trucioli di legno non trattato.

Il compostaggio domestico, praticabile in tutte le realtà che dispongono di giardino e/o orto, si può attuare attraverso la pratica del cumulo o compostiera. Tale pratica va effettuata seguendo criteri di buona pratica evitando di procurare disagi ai residenti con cattivi odori o per l'intrusione di animali.

ART. 25 - DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata sono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

I rifiuti indifferenziati residuali ed i rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, sono destinati allo smaltimento tramite interrimento o termodistruzione, nel rispetto della normativa vigente.

Per gli imballaggi di cui al Titolo II del D. Lgs. 152/06 si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (Consorti di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti e sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

ART. 26 – MODALITA' DI PESATA DEI RIFIUTI URBANI

Il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura è effettuata presso gli impianti di smaltimento/recupero di destinazione.

CAPITOLO 3 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE

ART. 27 – TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Rientrano nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani le attività di:

- pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico;
- lavaggio delle strade;
- rimozione foglie;
- diserbo stradale;
- pulizia dei mercati;
- pulizia dei giardini pubblici;
- pulizia e sanificazione dei sottopassi;
- pulizia dei wc pubblici;
- svuotamento dei cestini;
- pulizia dell'arredo urbano;
- rimozione delle spoglie di animali giacenti sulla pubblica via;
- manutenzione dei Dogy Box.
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche;

ART. 28 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Le operazioni di pulizia manuale o meccanizzata del suolo pubblico interessano:

- le strade classificate come comunali, le strade provinciali nei limiti degli accordi esistenti tra gli enti interessati, le piazze ed i parcheggi pubblici;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata;
- le aree monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;
- le aree allestite per i mercati (scoperte o coperte, recintate o no), qualora gli esercenti non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

Le modalità, i turni e le frequenze sono in funzione della viabilità, della tipologia e densità di insediamento e comunque così come previsto dal contratto dei servizi.

Il lavaggio delle strade è svolto, con mezzo meccanizzato, nel periodo estivo, interessa le vie cittadine di maggior transito e con caratteristiche di fondo stradale tali da permettere il servizio.

Nel periodo autunno/inverno è effettuato il servizio di raccolta delle foglie sulle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale in cui si rileva la necessità.

E' inoltre eseguito, nei mesi primaverili ed estivi, il servizio di rimozione dell'erba cresciuta a margine dei marciapiedi o della carreggiata stradale.

La pulizia dei marciapiedi delle strade o del tratto di suolo, lungo le case, destinato a marciapiede, spetta ai singoli proprietari relativamente per la parte loro spettante.

Sono effettuati i servizi di pulizia dei giardini pubblici, di pulizia e sanificazione dei sottopassi e dei wc pubblici., di svuotamento dei cestini portarifiuti e di lavaggio dei giochi e delle attrezzature ginniche presenti nei giardini, nella modalità previste dal contratto dei servizi

Le aree su cui si svolgono i mercati e le vie adiacenti sono pulite al termine dell'attività con interventi manuali e meccanizzati provvedendo all'asportazione dei rifiuti, allo spazzamento ed al lavaggio delle aree interessate. Nelle aree mercatali sono collocati idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Presso i giardini pubblici sono posizionati i distributori automatici, con gettoniera erogatrice, di palette e sacchetti monouso per la raccolta, da parte dei proprietari dei cani, delle deiezioni canine. Il gestore del servizio provvede alla pulizia dei dogy box.

Il gestore del servizio provvede alla raccolta e allo smaltimento, mediante incenerimento delle eventuali carcasse di animali domestici giacenti sulla pubblica via.

ART. 29 – RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE.

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

CAPITOLO 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI***ART. 30 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE***

Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, condominiali e non condominiali, salvo i casi in deroga previsti all'art. 10, sono tenute a collocare i contenitori dedicati alle raccolte differenziate domiciliari:

- a) nelle aree interne private recintate;
- b) nelle aree private pertinenziali, nei casi di residenze senza recinzioni

ART. 31 - PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI NON EDIFICATI

Le aree di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da qualsiasi rifiuto.

Qualora si verificassero accumuli di rifiuti con conseguente insorgenza di problemi per l'igiene pubblica, il Sindaco, con propria Ordinanza, dispone la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ed eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento il Sindaco provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa.

ART. 32 - PULIZIA DELLE AREE ESTERNE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico o di aree di uso pubblico quali: bar, alberghi, trattorie, ristoranti, chioschi, posteggi auto a pagamento e simili, devono provvedere alla pulizia dell'area occupata indipendentemente dai tempi in cui è effettuata la pulizia della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.

I gestori di pubblici esercizi, dalla cui attività di somministrazione esercitata possono derivare rifiuti dovuti ai residui e agli involucri delle merci vendute (carta, contenitori per alimenti e bibite, residui

alimentari), hanno l'obbligo di predisporre appositi contenitori, ad uso degli utenti, per il conferimento differenziato dei rifiuti e ripulire l'area esterna eventualmente interessata.

ART. 33 - PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 34 - PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E DI SOSTA PROLUNGATA

Le aree di sosta prolungata devono essere, a cura dell'occupante, mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite al termine dell'esercizio.

Per le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna-park, gli oneri connessi al servizio di raccolta rifiuti ricadono sui singoli gestori delle attività, i quali devono inoltrare richiesta di attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti al Gestore del servizio, prima dell'occupazione dell'area.

ART. 35 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

L'amministrazione Comunale predispone un elenco di manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, per le quali gli oneri dovuti per il servizio di raccolta rifiuti e di pulizia delle aree interessate è ricompresa nei costi generali del servizio.

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche, o di uso pubblico, per iniziative quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, non rientranti fra le manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, sono tenute a far pervenire al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e al Comune per conoscenza, con preavviso minimo di giorni 20, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di pulizia e ritiro dei rifiuti prodotti. I costi del servizio sono a carico dei promotori/organizzatori delle manifestazioni.

ART. 36 - PULIZIA DEI MARCIAPIEDI

La pulizia dei marciapiedi compete al proprietario degli edifici posti a fronte degli stessi. E' di competenza comunale esclusivamente la pulizia delle aree e dei marciapiedi posti a fronte degli edifici pubblici, giardini ed aree pubbliche in genere.

ART. 37 - PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo relativo ai rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 38 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I produttori di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, nel rispetto delle norme di riferimento.

ART. 39 - DIVIETI

E' vietato:

- a) esporre in strada dei rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel presente regolamento;
- b) esporre fronte strada i cassonetti o sacchi per la raccolta della plastica al di fuori dei giorni e dalle fasce orarie previste per l'esposizione;
- c) conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti se non opportunamente protetti;
- d) abbandonare i rifiuti al di fuori dei contenitori autorizzati;
- e) incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata;
- f) eseguire scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
- g) conferire materiali differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua;
- h) immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti;
- i) conferire i rifiuti differenziati nei contenitori non corrispondenti;
- l) conferire rifiuti differenziati e non, nei contenitori diversi da quelli assegnati.

ART. 40 - CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 alla Provincia competente il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

Per l'esercizio di tale attività la Provincia si può avvalere delle strutture e degli organismi indicati dalla legge.

Il compito di fare osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari di Unità Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito

dalla legge e previsto da specifica convenzione con la Città, persone di altri enti preposti alla vigilanza.

Possono in oltre svolgere specifica attività di collaborazione alla vigilanza e segnalazione agli addetti preposti di cui al comma precedente i cittadini in possesso dell'attestazione di Ecovolontari rilasciata dal comune a seguito di corso di formazione.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere, informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e di individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

ART. 41 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

ART. 42 – SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituissero reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative della Legge 24.11.1981, - n 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dalla Parte IV- Titolo VI del D.Lgs. 152/06, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Lgs. 152/06).

Le violazioni agli obblighi e ai divieti di cui al presente Regolamento sono punibili con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 50 e un massimo di Euro 1000. (in misura ridotta pari a Euro 100, entro 60 gg.).

La sanzione potrà essere reiterata dopo 24 ore, se la violazione persiste.

ART. 43 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per i permessi di costruire in corso di esecuzione i proprietari dovranno presentare idoneo titolo edilizio (nuovo permesso - variante – D.I.A.) al fine di realizzare apposite aree per la collocazione dei contenitori della raccolta differenziata all'interno degli spazi pertinenziali, prima dell'ultimazione dei lavori; l'agibilità non potrà essere rilasciata o dichiarata in assenza di aree predisposte per la raccolta differenziata conformi agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

Allegato A

DEFINIZIONI - Riferite al D.Lgs. n. 152/06.

a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) **detentore**: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

d) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;

e) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

g) **smaltimento**: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

h) **recupero**: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

i) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;

l) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'Allegato C alla medesima parte quarta;

m) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore;

3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

n) sottoprodotto: i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente

dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare s'intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale. Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossido di ferro, provenienti dal processo di arrostitimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dismessi, aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di bonifica o di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive;

o) frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;

p) frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;

q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

r) combustibile da rifiuti (CDR): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità normale, che è recuperato dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un potere calorifico adeguato al suo utilizzo, nonché a ridurre e controllare:

1) il rischio ambientale e sanitario;

2) la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale putrescibile e il contenuto di umidità;

3) la presenza di sostanze pericolose, in particolare ai fini della combustione;

s) combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q): il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche UNI 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come RDF di qualità elevata, cui si applica l'articolo 229;

t) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale:

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgiche appartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1);

v) gestore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi, e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo di cui all'articolo 212 nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34](#);

z) emissioni: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico;

aa) scarichi idrici: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

bb) inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica dovuta all'introduzione nell'aria di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

cc) gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade, come definita alla lettera d);

dd) spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada.

APPROVAZIONE

- Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. **70** del 29.06.2006
- Entrato in vigore immediatamente